



Istituto Comprensivo di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I° Grado
"Leonardo DA VINCI" - Autonomia 158 –

Via Nazionale, snc 84060 Omignano Scalo (SA) – Telef./ Fax 0974/64009

E-mail saic866002@istruzione.it; www.icomignano.edu.it C.F. 90009630659 ;saic866002@pec.istruzione.it
Codice univoco IPA istsc_saic866002; Codice Univoco UFTANF

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "LEONARDO DA VINCI"-OMIGNANO
Prot. 0001235 del 26/03/2022
IV-8 (Uscita)

Omignano, 26/03/2022

A tutto il personale scolastico – SEDI

Ai docenti referenti COVID

Ai genitori e agli alunni dell'IC "Leonardo da Vinci" di Omignano

ALBO PRETORIO – ATTI

OGGETTO: DECRETO-LEGGE 24 MARZO 2022, N. 24 riguardante le "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza".

In riferimento all'oggetto, si comunica che a partire dal 25/03/2022 è entrato in vigore il il Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24, riguardante le "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza".

Le disposizioni contenute nel suindicato decreto stabiliscono anche le nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo.

Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021/2022, continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

1. Obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a 6 anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
2. Rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
3. Divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.

Nelle **scuole dell'infanzia**, in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni nella sezione o nel gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i 6 anni di età utilizzano dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

Nelle **scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado**, in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per 10 giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

Solo ed esclusivamente gli alunni e gli studenti affetti da infezione da SARS-CoV-2 possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno o dello studente medesimi e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.

La riammissione in classe dei suddetti alunni o studenti è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività svolta in presenza o a distanza nell'anno scolastico 2021/2022, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione.

Dirigente Scolastico
Loredana Nicoletti
Documento firmato digitalmente